



# **COMUNE DI COSTA DI ROVIGO**

PROVINCIA DI ROVIGO  
**Area Servizi Demografici, Sociali e Culturali**

## Regolamento Servizi Sociali

## **PARTE I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il Comune di Costa di Rovigo, in qualità di titolare delle funzioni amministrative, ai sensi della normativa disciplinante l'assetto dei servizi socio assistenziali, svolge compiti di organizzazione e gestione degli stessi nell'intento di perseguire obiettivi di contrasto alla povertà, prevenzione del disagio, miglioramento della qualità della vita.

Ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed all'art.1, comma 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

Il presente Regolamento disciplina pertanto i principi e le modalità a cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali comunali fruibili da tutti i cittadini.

#### **Art. 2 - Principi fondamentali**

Il presente Regolamento è emanato in attuazione:

- dei Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;
- delle attività individuate dalla Legge n. 328/2000 e dalla direttiva del D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- di quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
- di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali, nonché secondo i principi generali di cui al vigente Statuto comunale.

Gli interventi riferiti ai suddetti principi garantiscono:

- I diritti inviolabili della persona, dei nuclei e delle aggregazioni sociali;
- La riservatezza delle informazioni che riguardano l'essere umano, la sua libera scelta e autodeterminazione;
- La libertà di scelta fra prestazioni erogabili;
- L'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi congrui con i bisogni;
- L'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- La conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- La valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture;
- Il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzanti come misure d'emergenza e d'eccezionalità.

#### **Art. 3 - Obiettivi**

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale culturale e psicologico che possano creare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi per fasce d'età;
- recuperare i soggetti socialmente disagiati favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- assicurare la personalizzazione degli interventi e la sostenibilità economica dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, l'eguaglianza di trattamento e rispondano alle esigenze specifiche della persona;
- promuovere ed attuare gli interventi in favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- promuovere la socializzazione delle persone anziane incentivando interventi per la mobilità sul territorio;
- prevenire ed ostacolare la povertà educativa, con interventi a sostegno delle famiglie, delle istituzioni socio educative e dei minori stessi.

#### **Art. 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità**

1. Sono destinatari degli interventi disciplinati dal presente Regolamento, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune.

2. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di una rete familiare di riferimento o con rete familiare fragile, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Possono essere erogati interventi di emergenza, in particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza e, laddove possibile, devono essere condivisi con il Comune di residenza.

In tali particolari circostanze e previa informazione al Comune di residenza ed acquisito il benessere dello stesso sull'intervento, verrà richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio direttamente all'utente o al Comune di residenza.

#### **Art. 5 - Criteri di accesso**

In un'ottica di prevenzione e di sostegno primi destinatari sono i soggetti portatori di gravi bisogni.

La valutazione del bisogno si basa sulla condizione personale del soggetto e del suo nucleo familiare e sul valore dell'indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE-INPS. L'entità dei contributi ed il limite ISEE per l'accesso alle prestazioni o ai servizi sono stabiliti annualmente dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo.

Un valore ISEE inferiore al limite previsto non dà diritto automaticamente alla prestazione, ma è condizione essenziale perché sia iniziato l'accertamento della condizione d'indigenza, ossia dello stato di bisogno.

Il mutamento della situazione economica, sociale, personale e/o familiare che ha determinato l'accesso ai servizi, comporta sempre una ridefinizione degli interventi e/o delle prestazioni, o l'eventuale cessazione dell'erogazione degli stessi.

La Giunta Municipale annualmente stabilisce l'importo massimo dei benefici da erogare nell'anno, con proprio atto deliberativo.

Per i beneficiari di un servizio comunale agevolato, il contributo percepito sotto forma di agevolazione e/o esonero verrà sommato per il raggiungimento dell'importo massimo del contributo massimo erogabile.

Accedono prioritariamente agli interventi ed ai servizi:

- i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze;
- i soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico e psichico;
- i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- le famiglie con minori specie se in condizioni di disagio familiare.

Si precisa che tutti gli interventi hanno carattere integrativo e non sostitutivo, del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.

In presenza di interventi assicurati dallo Stato ovvero da altre istituzioni pubbliche e/o private, secondo precise disposizioni di legge o nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le prestazioni previste nel presente Regolamento sono assicurate secondo i principi di sussidiarietà e di integrazione, cioè soltanto in presenza di una residua situazione di bisogno.

#### **Art. 6 - Responsabilità della rete parentale**

Nell'ambito dell'istruttoria relativa all'erogazione della prestazione, si dovrà accertare l'esistenza di una rete parentale e la sua volontà e possibilità di partecipare al progetto assistenziale.

#### **Art. 7 - Il volontariato**

Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel settore socio-assistenziale.

Per attività di volontariato si intendono gli interventi socio-assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Il Comune, ad integrazione dell'intervento pubblico, si avvale delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato iscritte (o la cui iscrizione è in corso) al Registro Nazionale Terzo settore (Runts), e/o all'Albo comunale delle associazioni;

L'iscrizione al Registro Generale delle organizzazioni di volontariato e/o all'Albo comunale delle associazioni è condizione necessaria per stipulare convenzioni con il Comune.

#### **Art. 8 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati sensibili**

Nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto della trasparenza della procedura nei confronti dei cittadini, nonché alla conservazione riservata della documentazione relativa, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Per quanto concerne il trattamento eventuale di dati relativi all'utenza, dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati sensibili e di accesso agli atti.

### **PARTE II**

## **PROCEDURE DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE**

#### **Art. 9 - Presentazione delle richieste**

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta formale dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi o istituzioni coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, dovrà essere informato il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. La domanda dovrà essere rivolta al competente Ufficio Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso l'Ufficio stesso e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Costa di Rovigo, avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, fatto salvo quanto ulteriormente previsto da specifici procedimenti:

- I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente, Ordinario, Attuale o Nucleo Ristretto, o Integrato con i figli non conviventi o per prestazioni sociali residenziali, in base alla prestazione richiesta, in corso di validità e relativa DSU;
- consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa in materia;
- documentazione atta a valutare la situazione personale del richiedente e di altri componenti del nucleo richiedente l'intervento, quale lo stato di disoccupazione e di iscrizione al Centro per l'impiego, nonché la documentazione delle eventuali spese, di natura obbligata e non voluttuaria sostenute a vario titolo dal richiedente per accertare lo stato di bisogno dello stesso;
- eventuali situazioni debitorie;
- ogni altra eventuale documentazione che il richiedente ritenga utile.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P.

5. Nel caso in cui la domanda non sia completa, l'Ufficio Servizi Sociali procede alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

6. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e sarà archiviata.

7. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, l'Ufficio Servizi Sociali provvede a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.

8. Il richiedente l'intervento economico e/o la prestazione sociale, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

9. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni sociali, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.

#### **Art. 10 - Casi d'urgenza**

Nei casi di comprovata urgenza è fatta salva la possibilità di ammettere comunque l'utente al servizio anche in temporanea assenza di apposita istruttoria preliminare:

- a seguito di istanze formulate da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- in presenza di situazioni di emergenza sociale che rendono inevitabile un intervento tempestivo con conseguente erogazione del servizio;

Nelle predette circostanze, l'istruttoria prevista va comunque effettuata entro i 30 giorni successivi all'attivazione del servizio (deroga a tale termine è concessa solo nei casi in cui sia in itinere richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno o Tutore in relazione al beneficiario del servizio). Si precisa che l'eventuale contribuzione da parte del beneficiario, anche determinata successivamente all'accesso alle prestazioni, decorre dal momento di effettiva erogazione del servizio.

#### **Art. 11 - Sospensione o cessazione degli interventi**

L'erogazione degli interventi è automaticamente interrotta in caso di modificazione delle condizioni socio-economiche dell'utente e del proprio nucleo familiare.

L'assistito è tenuto a comunicare tutte le modificazioni delle condizioni socio-economiche proprie e del proprio nucleo familiare.

Gli interventi sono altresì interrotti nel caso di cambio di residenza, domicilio, dimora o di decesso del beneficiario.

L'interruzione degli interventi potrà essere effettuata anche nel caso in cui dall'accertamento eseguito risulti una situazione personale, familiare o reddituale diversa da quella dichiarata, in tal caso l'Amministrazione comunale potrà procedere al recupero dei contributi eventualmente erogati.

## **PARTE III INTERVENTI ECONOMICI**

### **Art. 12 - Tipologie**

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento a titolo esemplificativo possono essere distinti:

- Prestazioni economiche;
- Prestazioni Sociali;
- Prestazioni sociali agevolate;
- Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria.

Per "sostegno economico" si intende qualsiasi forma di integrazione economica sia diretta (erogazioni monetarie) che indiretta (esoneri dal pagamento di servizi sad, pasti, ecc...) erogata allo scopo di garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza, che versano in situazioni di disagio economico e sociale, le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, igiene e sanità della casa e della persona, vita di relazione, ecc...).

Le prestazioni dirette afferenti al sostegno economico sono le seguenti:

- Contributo economico;
- Contributi a favore dei disabili e/o anziani che frequentano strutture diurne;
- Contributi per inserimento in strutture residenziali di anziani e/o disabili.

Questi interventi si integrano con quei contributi già regolati in maniera dettagliata da specifiche disposizioni normative e/o da atti emanati da altri Enti pubblici (Regione, Provincia, Azienda USL) essendo i criteri di erogazione già definiti quali, ad es.: assegno di maternità; contributi sull'affitto; buoni per l'acquisto di libri di testo, borse di studio; bonus energia elettrica; bonus gas; impegnativa di cura domiciliare (ICD) per anziani e/o disabili, ecc.

Gli interventi di assistenza economica, se concessi a soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, prevedono una loro dichiarazione di disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, nonché alla formulazione di un programma di inserimento sociale.

Per "Prestazioni sociali" si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

Per "Prestazioni sociali agevolate" si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

Per "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria" si intendono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

-di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio (es: Sad/Adi);

-di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;  
-atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

#### **Art. 13 - Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa o di erogazione di contributi**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 s.m.i., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. I parametri di accesso e di valutazione di cui agli articoli successivi possono essere aggiornati periodicamente con provvedimento di Giunta Comunale.

4. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

5. La morosità può comportare l'interruzione delle prestazioni erogate o l'attivazione di altri strumenti idonei a soddisfare il credito dell'Amministrazione.

#### **Art. 14 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo eventuali forme di rateizzazione.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

#### **ART. 15 – Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino**

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ☞ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e s.m.i.;

- ☞ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- ☞ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- ☞ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- ☞ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione e l'I.S.E.E. iniziale;
- e) l'I.S.E.E. finale;
- f) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

▶ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione  
ovvero

▶ con il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento di Giunta Comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

#### **ART. 16 – Soglie di accesso e fasce di contribuzione**

Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione di Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

Con riferimento a:

a) contributi e/o integrazione pagamento rette di inserimento soggetti non autosufficienti in strutture socio-assistenziali e socio-riabilitative a ciclo diurno, semiresidenziali e/o residenziali: la Giunta Comunale può valutare di introdurre il solo I.S.E.E. finale, qui inteso quale limite in presenza del quale è a priori escluso qualsivoglia intervento di natura economica dal parte dell'Ente, fatta comunque salva la specifica regolamentazione contenuta nel presente Regolamento, in presenza di un Isee Utenza inferiore a quello finale;

b) contributi e agevolazioni di integrazione al reddito: la Giunta Comunale può valutare di introdurre il solo I.S.E.E. finale, qui inteso quale limite in presenza del quale è a priori escluso qualsivoglia intervento di natura economica dal parte dell'Ente, salvo i casi di "povertà assoluta" o "grave disagio", che siano documentati agli atti, fatta comunque salva la specifica regolamentazione contenuta nel presente Regolamento, in presenza di un Isee Utenza inferiore a quello finale;

c) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio di trasporto scolastico: attesa la particolare natura dei servizi scolastici, il doveroso sostegno all'istruzione e l'incentivazione alla frequenza scolastica, nonché in considerazione della necessità di supportare le famiglie, specie se di particolare tipologia (famiglie numerose, famiglie monogenitoriali, ecc), la Giunta Comunale può valutare di introdurre tariffe fisse / agevolazioni fisse definite in relazione ai costi del servizio, o in alternativa introdurre fasce successive di contribuzione in ragione dell'isee familiare, specifiche gratuità, o specifici indicatori di "peso" (es. numero figli utilizzatori il medesimo servizio, tipologia di servizio effettuato: per scuola materna, per scuola dell'obbligo; per tragitti extracomunali; per servizio di doposcuola).

#### **ART. 17 – Controlli sulle Dsu**

In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicati nei successivi articoli.

Nell'ipotesi in cui l'Inps, alla conclusione dei controlli automatici, di cui ai commi precedenti segnali, nell'attestazione Isee, la sussistenza di omissioni e/o difformità rilevate nei dati autodichiarati nella DSU e il dichiarante presenti ugualmente all'Ente erogatore l'attestazione Isee difforme, questi dovrà essere formalmente invitato a presentare una rettifica alla DSU, tramite l'apposito modello integrativo e a consegnare la nuova attestazione Isee che tenga conto dei rilievi formulati. Se il richiedente la prestazione agevolata rifiuta di ottemperare all'invito di cui sopra e richieda ugualmente la prestazione, tramite l'attestazione recante omissioni e/o difformità, l'Ente erogatore potrà richiedere idonea documentazione utile a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati e in mancanza procederà alla segnalazione alla Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli conseguenti.

#### **ART. 18 – Oggetto dei controlli dell'ente**

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 11 del DPCM 159/2013, il presente documento è diretto a regolamentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le seguenti componenti reddituali:
  - redditi esenti da imposta;
  - redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
  - assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  - redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
  - reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
  - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
  - importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
- g) il valore del canone di locazione annuo;
- h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- i) le componenti del patrimonio immobiliare;
- j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- k) le donazioni di cespiti;
- l) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

#### **ART. 19 – Tipologia e metodologia dei controlli**

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:

- tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
- proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

2. I controlli effettuati dagli uffici sulle DSC (Dichiarazione sostitutiva di Certificazione e DSAN (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

3. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria

l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
  - b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
  - c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
  - d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.
4. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Il responsabile del servizio può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro.
5. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente, o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
  - b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
  - c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

#### **ART. 20 – Modalità di esecuzione dei controlli**

L'ufficio procedente attiva i controlli secondo quanto di seguito indicato nella tabella sottostante, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore o alternativa modalità di esecuzione dei controlli su iniziativa del responsabile del servizio anche derivante da modifiche sulle procedure amministrative ed informatiche in uso.

<b>Elementi autodichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)</b>	<b>Modalità di esecuzione</b>
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza	Verifica presso l'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive	Verifica presso l'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica
La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante
L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare	Verifica presso l'anagrafe per il controllo delle residenze
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa: richiesta di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle banche dati della pa depositaria delle informazioni (Agenzia delle Entrate)
Redditi esenti da imposta	Richiesta di ulteriori informazioni, anche in forma di DSAN, e documentazione a chi ha presentato la domanda di prestazione sociale agevolata. E' possibile la richiesta di riscontro agli Enti ritenuti utili in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione
I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni	Richiesta di ulteriori informazioni, anche in forma di DSAN, e documentazione a chi ha presentato la domanda di prestazione sociale agevolata. E' possibile la richiesta di riscontro agli Enti ritenuti utili in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA	Richiesta di ulteriori informazioni, anche in forma di DSAN, e documentazione a chi ha presentato la domanda di prestazione sociale agevolata. È possibile la richiesta di riscontro agli Enti ritenuti utili in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione
Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate In alternativa: richiesta di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle banche dati della pa depositaria delle informazioni (Agenzia delle Entrate)
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE	Richiesta di ulteriori informazioni, anche in forma di DSAN, e documentazione a chi ha presentato la domanda di prestazione sociale agevolata.

	E' possibile la richiesta di riscontro agli Enti ritenuti utili in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS	Richiesta di ulteriori informazioni, anche in forma di DSAN, e documentazione a chi ha presentato la domanda di prestazione sociale agevolata. E' possibile la richiesta di riscontro agli Enti ritenuti utili in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale
Il valore del canone di locazione annuo	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa: richiesta di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle banche dati della pa depositaria delle informazioni (Agenzia delle Entrate)
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese
Le componenti del patrimonio immobiliare	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate In alternativa: richiesta di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle banche dati della pa depositaria delle informazioni (Agenzia delle Entrate)
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo su immobili di proprietà	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa: richiesta di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle banche dati della pa depositaria delle informazioni (Agenzia delle Entrate)
Gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto	Consultazione dei collegamenti telematici ACI e PRA In alternativa: richiesta di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle banche dati della pa depositaria delle informazioni (ACI e PRA)

#### **ART. 21 – Disciplinare dei controlli relativo ai singoli procedimenti**

Considerato che l'esecuzione dei controlli può riguardare le diverse aree in cui è articolato l'organigramma comunale, che il numero delle DSC (Dichiarazioni sostitutive di Certificazione) e delle DSAN (Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) presentate dall'utenza può variare in ragione della diversa tipologia di procedimento amministrativo, che l'agevolazione richiesta dall'utente può in relazione ai singoli procedimenti essere differenziata nell'importo, nella durata e nella tipologia, che nelle diverse aree possono o meno essere attivate convenzioni per l'acquisizione e/o consultazione diretta delle banche dati possedute da altre Amministrazioni Pubbliche, che gli operatori abilitati a tali connessioni e/o consultazioni possono essere diversi e non appartenere a

tutte le aree interessate dalla necessità di eseguire i controlli, si introducono disciplinari operativi in materia di controlli, distinti per singoli o gruppi omogenei di procedimenti amministrativi, con deliberazione di Giunta Comunale.

In assenza del disciplinare, il Comune effettua controlli, di norma, sul 10% delle dichiarazioni presentate, anche a campione, in ordine alla veridicità e a quant'altro previsto dal presente Regolamento comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.

In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale; con valore ISEE pari a zero.

Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca dell'intervento.

Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 22 – Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.

Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni.

L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il responsabile del servizio deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il responsabile del servizio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, verrà avviata azione per il recupero del credito.

L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

#### **ART. 23 – Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate**

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

Per le attività di controllo potrà essere utilizzato il collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate o, in alternativa, potranno essere attivate richieste di riscontro alla medesima, a mezzo posta elettronica certificata

#### **Art. 24 Intervento di sostegno economico**

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

4. E' consentito sospendere o limitare l'erogazione del sostegno economico qualora gli stanziamenti nel corso dell'anno risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

5. La Giunta Comunale, qualora le risorse economiche a disposizione lo impongano, definisce i criteri di priorità nell'individuazione della tipologia di contributi concedibili e/o di beneficiari e/o la percentuale di erogazione del beneficio.

6. Gli interventi di cui al presente articolo vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli.

Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in

un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

#### **Art. 25 Finalità**

Il contributo economico è una prestazione funzionale alla realizzazione di un progetto di superamento del disagio personale e familiare. Si inserisce in un contesto di prestazioni, aiuti e azioni. Le prestazioni di assistenza economica sono, pertanto, inscindibili:

- dal contesto di una politica pubblica di interventi indirizzati, nel loro insieme, alla prevenzione del bisogno e dell'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli sul piano sociale;
- dall'adesione da parte del richiedente a progetti finalizzati a valorizzare l'autonomia, la soggettività, l'assunzione di responsabilità e il superamento delle situazioni di dipendenza;
- dalla finalità di sostenere un cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società.

L'intervento economico ha carattere sussidiario e complementare rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a rimuovere le cause del bisogno o a ridurre gli effetti.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l'erogazione dei contributi economici, nell'ambito dell'intervento sociale, dovrà rispettare criteri di uniformità ed equità, di trattamento e di valutazione della condizione di bisogno.

L'adozione dell'intervento economico viene definita in accordo con il cittadino nell'ambito di un progetto partecipato e personalizzato in cui ogni azione/intervento mira al superamento della situazione di disagio e di dipendenza, attraverso l'esplicitazione di precisi compiti ed impegni della persona e/o del nucleo.

#### **Art. 26 - Tipologia degli interventi**

Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

- a. contributi economici ordinari;
- b. contributi economici straordinari.

#### **Art. 27 Contributi economici ordinari**

I contributi economici ordinari si sostanziano in contributi economici assistenziali mensili, rivolti a persone che vivono da sole e/o ai nuclei familiari con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale.

Il sostegno ha lo scopo di contribuire al sostentamento quotidiano per:

- L'acquisto di generi di prima necessità;
- Il disbrigo di utenze necessarie per il mantenimento dell'abitazione;
- L'acquisto di beni per il proprio sostentamento.

Il contributo non può essere erogato:

- se viene superato il valore I.S.E.E. stabilito;
- se nel corso dell'anno vengono meno, tramite verifica del competente ufficio, i parametri che hanno determinato l'erogazione dello stesso.

Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno, la compatibilità della dichiarazione I.S.E.E. con la situazione di fatto della persona e/o della famiglia, nonché la disponibilità soggettiva dei singoli componenti la famiglia a contribuire alla formazione dei mezzi economici necessari al sostentamento della stessa.

Nel caso in cui il disagio dichiarato e per il quale è stata richiesta l'erogazione del contributo, non abbia un riscontro reale, l'erogazione della prestazione economica non potrà avere corso.

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore I.S.E.E. inferiore a € 6.000,01. Per valori I.S.E.E. superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

L'intervento economico prevede un contributo mensile così determinato:

<i><b>Fasce I.S.E.E.</b></i>	<i><b>Valore I.S.E.E.</b></i>	<i><b>Contributo Comune</b></i>
1^ fascia	€ 0,00	€ 150,00
2^ fascia	fino a € 6.000,00	€ 70,00
3^ fascia	6.000,01 in poi	€ 0,00

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e degli importi corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

La domanda di contributo per l'intero anno deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Costa di Rovigo entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di Marzo, allegando l'Attestazione I.S.E.E.

Al termine di tale scadenza verrà avviata l'istruttoria finalizzata alla valutazione di ogni singola domanda per constatare la presenza o meno dei requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione. La domanda di contributo, dopo la scadenza di cui sopra, può essere presentata in qualunque momento dell'anno e decorre dal mese successivo.

Entro i 45 gg. successivi la scadenza di cui al precedente articolo verrà concluso il procedimento istruttorio ed entro i 30 gg. successivi verrà comunicato per iscritto l'esito al richiedente la prestazione, con annessa la motivazione in caso di esclusione.

Qualora dalla dichiarazione unica I.S.E.E. emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, che non apportano reddito alla famiglia, la misura del sostegno annuo concedibile è ridotta del 50% per ognuno dei componenti in tale condizione, fino ad una riduzione complessiva massima dell'80%.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- gli studenti fino al 26° anno di età;
- le persone disabili, certificate ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, c.3;
- le persone invalide con una percentuale pari al 100%;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone inserite in programmi di integrazione sociale;
- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono.

Il contributo è erogato mensilmente e nominalmente al richiedente la prestazione o a persona di riferimento, previa verifica da parte del competente Ufficio Servizi Sociali.

L'intervento non è attivabile se l'interessato usufruisce di prestazioni economiche con le medesime finalità derivanti da misure definite a livello nazionale, quali il reddito di cittadinanza o misure equivalenti.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità, così come potrà essere disposto un Progetto Personalizzato di Intervento, nel qual caso l'erogazione del

contributo ordinario sarà essere strumentale e condizionata al rispetto dei tempi e al raggiungimento degli obiettivi nel progetto stesso indicati.

Costituiscono motivi di esclusione:

- a) Isee superiore alla soglia di accesso come sopra definita;
- b) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- c) possesso dei seguenti beni mobili registrati:
  - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
  - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
  - camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
  - uno o più natanti o barche da diporto.
- d) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- e) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad € 2.000,00;
- f) mancata attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito familiare allargato (familiari tenuti agli alimenti ex art. 433 del C.C.).

#### **Art. 28 - Contributi economici straordinari**

I contributi economici a carattere straordinario sono erogati quando ricorrono situazioni impreviste e/o eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare e tutelare minori, anziani, o soggetti deboli o volti comunque ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse. Sono rivolti alle persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale.

Il sostegno ha lo scopo di contribuire alle spese sostenute dai nuclei per:

- spese sanitarie;
- il pagamento di utenze relative al consumo di energia elettrica, gas e acqua;
- il pagamento di attività socio-educative finalizzate all'integrazione sociale nel caso trattasi di persona disabile e nel caso la famiglia dimostri che non sia in grado di sostenere l'onere economico.

Il contributo non può essere erogato:

- per il pagamento di sanzioni amministrative;
- per sostenere spese di cui non vi è documentazione alcuna;
- per sostenere spese per le quali vi è altra tipologia di contributo;
- per spese relative alla tariffe e/o tasse e/o imposte locali o nazionali.

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore I.S.E.E. inferiore a € 15.000,01 (isee iniziale). Per valori I.S.E.E. superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

L'intervento si articolerà in una percentuale della spesa ammissibile, tenuto conto della fascia di reddito I.S.E.E. del nucleo, come di seguito riportato:

<b>Fasce I.S.E.E.</b>	<b>Valore I.S.E.E.</b>	<b>Quota agevolazione Comune</b>
I <sup>^</sup> fascia	0,00	100% spesa

II^ fascia	fino a € 2.600,00	80% spesa
III^ fascia	2.600,01 - 7.800,00	50% spesa
IV^ fascia	7.800,01 - 10.000,00	20% spesa
V^ fascia	10.000,01 - 15.000,00	10% spesa
VI^ fascia	15.000,01 in poi	0% spesa (nessun intervento)

Qualora il contributo sia richiesto al fine di ottenere un sostegno economico per le spese per il riscaldamento domestico, l'intervento economico del Comune sarà il seguente:

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Quota agevolazione Comune</i>
I^ fascia	0,00	€ 250,00
II^ fascia	fino a € 6.000,00	€ 200,00
III^ fascia	6.000,01 - 15.000,00	€ 150,00
IV^ fascia	15.000,01 in poi	0% spesa (nessun intervento)

In nessun caso il contributo potrà essere superiore alla spesa sostenuta e/o da sostenersi. Il contributo straordinario massimo annuo concedibile è pari a € 500,00.

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e delle agevolazioni corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

La domanda di contributo economico straordinario può essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Costa di Rovigo in qualsiasi momento dell'anno, allegando l'Attestazione I.S.E.E. Al termine di ogni trimestre verrà avviata l'istruttoria finalizzata alla valutazione di ogni singola domanda per constatare la presenza o meno dei requisiti richiesti per l'erogazione del contributo. In ogni trimestre verrà data precedenza nella valutazione, tenendo conto delle disponibilità economiche dell'Ente, al cittadino che fa richiesta di contributo economico straordinario per la prima volta.

Le domande dovranno obbligatoriamente essere presentate nei seguenti periodi:

- Primo trimestre: dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio all'ultimo giorno lavorativo del mese di Marzo;
- Secondo Trimestre: dal primo giorno lavorativo del mese di Aprile all'ultimo giorno lavorativo del mese del mese di Giugno;
- Terzo Trimestre: dal primo giorno lavorativo del mese di Luglio all'ultimo giorno lavorativo del mese di Settembre;
- Quarto Trimestre: dal primo giorno lavorativo del mese di Ottobre all'ultimo giorno lavorativo di Dicembre.

Entro i 45 gg. successivi la scadenza del trimestre nel quale il cittadino ha fatto richiesta di contributo economico verrà concluso il procedimento istruttorio il cui esito verrà comunicato per iscritto al richiedente la prestazione, con annessa la motivazione in caso di esclusione.

La domanda di contributo per la spese di riscaldamento deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Costa di Rovigo dal primo giorno lavorativo all'ultimo giorno lavorativo del mese di Ottobre, allegando l'Attestazione I.S.E.E. Al termine di tale scadenza verrà avviato il procedimento istruttorio finalizzato alla valutazione di ogni singola domanda per constatare la presenza o meno dei requisiti necessari.

Entro i 45 gg. successivi la scadenza verrà completato il procedimento istruttorio ed entro i 30 gg. successivi verrà comunicato per iscritto l'esito al richiedente la prestazione, con annessa la motivazione in caso di esclusione.

Qualora dalla dichiarazione unica I.S.E.E. emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, che non apportano reddito alla famiglia, la misura del contributo annuo concedibile (straordinario e per le spese di riscaldamento) è ridotta del 50% per ognuno dei componenti in tale condizione, fino ad una riduzione complessiva massima dell'80%.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- gli studenti fino al 26° anno di età;
- le persone disabili, certificate ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, c.3;
- le persone invalide con una percentuale pari al 100%;
- una persona per famiglia che abbia cura di famigliari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone inserite in programmi di integrazione sociale;
- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono.

Il contributo (straordinario e/o per le spese di riscaldamento) è erogato nominalmente al richiedente la prestazione o a persona di riferimento.

#### **Art. 29 - Contributi economici straordinari per contrastare il disagio abitativo**

1. I contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo di natura temporanea, riguardano i seguenti interventi:

a. erogazione dell'indennità di occupazione, direttamente al proprietario dell'alloggio, per il rinvio dell'esecuzione dello sfratto o di una somma equivalente per il reperimento di una soluzione abitativa in autonomia, pari all'importo di una mensilità di affitto;

b. erogazione del 50% del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione, in presenza di sfratto eseguito;

c. contributo al pagamento del canone di locazione da 1 a 3 mensilità, in presenza di sfratto intimato secondo la seguente articolazione:

<b>Fasce I.S.E.E.</b>	<b>Valore I.S.E.E.</b>	<b>Quota agevolazione Comune</b>
I^ fascia	0,00	pari a 3 mensilità di canone
II^ fascia	fino a € 6.000,00	pari a 2 mensilità di canone
III^ fascia	6.000,01 - 15.000,00	pari a 1 mensilità di canone
IV^ fascia	15.000,01 in poi	0% spesa (nessun intervento)

In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti e al fine di contrastare situazioni a rischio di grave disagio abitativo, in via eccezionale i valori massimi degli importi erogabili, con i contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo, sono derogabili dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e delle agevolazioni corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

#### **Art. 30- Contributi economici a favore dei disabili e/o anziani che frequentano strutture diurne**

Al fine di consentire alle persone svantaggiate di permanere nel proprio ambiente familiare e contemporaneamente frequentare strutture educative-riabilitative, centri terapeutici, laboratori occupazionali o d'animazione presenti sul territorio comunale o nei territori limitrofi, il Comune di Costa di Rovigo interviene con l'erogazione di contributi economici a sostegno del costo della retta o delle spese necessarie per gli spostamenti. Sono destinatari del contributo le famiglie del disabile o dell'anziano non autosufficiente, residente nel Comune, che frequenta i centri sopra menzionati.

La domanda di contributo economico straordinario può essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Costa di Rovigo in qualsiasi momento dell'anno, allegando l'Attestazione I.S.E.E.

Il contributo è corrisposto in base all'indicatore ISEE Socio-sanitario come di seguito indicato:

<b>Fasce I.S.E.E.</b>	<b>Valore I.S.E.E.</b>	<b>Quota agevolazione Comune</b>
I^ fascia	fino a € 6.000,00	contributo mensile pari al 60% della spesa
II^ fascia	6.000,01 - 15.000,00	contributo mensile pari al 40% della spesa
III^ fascia	15.000,01 in poi	0%

Per spesa si intende: il costo della retta e/o delle spese necessarie per gli spostamenti.

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e delle agevolazioni corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

**Art. 31 - Contributi economici integrativi di rette per i servizi residenziali per anziani non autosufficienti e adulti in carico ai servizi socio sanitari o in condizione di marginalità**

Per "prestazione economica integrativa di rette per servizi residenziali" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata dalle strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, calcolato nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera, come di seguito individuata, e la quota autonomamente sostenibile dal beneficiario.

Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono:

- Persone anziane in condizione di non autosufficienza, accertata dalla competente Ulss, di età pari o superiore ai 65 anni che necessitano di inserimento in Centri Servizi per anziani non autosufficienti/parzialmente non autosufficienti;
- Adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con handicap permanente grave ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/1993.

Costituiscono requisiti essenziali di accesso delle prestazioni economiche in oggetto:

- a) ultima e stabile residenza anagrafica nel Comune di Costa di Rovigo, immediatamente prima del ricovero, del destinatario della prestazione economica di cui al presente articolo nonché di tutti componenti del suo nucleo familiare, percettori di redditi da computarsi ai fini dell'ISEE;
- b) autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità/quota sanitaria da parte dell'Azienda ULSS;
- c) certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 es.m.ie relativi provvedimenti attuativi, con un valore non superiore a quello annualmente stabilito dall'Amministrazione Comunale.

La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, dall'amministratore di sostegno, da figli, genitori o coniuge, o da altro familiare del nucleo di appartenenza prima dell'inserimento in struttura, oppure predisposta d'ufficio, in caso di urgenza o in attesa di nomina di amministratore di sostegno.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda;
- estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;

- l'eventuale copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;

L'attestazione isee da prodursi è quella denominata "socio-residenziale" corredata dall'Isee "integrato della componente aggiuntiva dei figli non conviventi" ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013. Per poter accedere al beneficio economico è necessario che l'Isee "integrato della componente aggiuntiva dei figli non conviventi" non sia superiore al limite Isee finale di € 15.000,00.

Infatti, in caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata: quando al figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013; quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Costa di Rovigo e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e di ogni elemento conoscitivo richiesto.

Qualora, per ragioni di urgenza, la persona assistita, priva di adeguata rete familiare, non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune può riconoscere un intervento economico, pari alla differenza tra il valore della retta della struttura medesima ospitante e le entrate a qualsiasi titolo percepite dalla persona assistita, per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi ( la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente ), l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico. L'intervento inoltre si configura ammissibile solo nel caso in cui sussista l'urgenza sociale e/o sanitaria a provvedere all'inserimento in struttura

Nel caso in cui la domanda non sia completa, saranno sospesi i termini del procedimento fino all'integrazione della documentazione. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno ed entro 45 giorni, salvo interruzioni del termine per soccorso istruttorio (richiesta di integrazione documentale e/o informativa stante la sussistenza di una domanda incompleta), sarà completato il procedimento amministrativo.

Il primo giorno successivo l'emissione da parte del Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Servizi Sociali e Servizi Culturali, del relativo provvedimento amministrativo finale che determina la partecipazione economica da parte del Comune di Costa di Rovigo, sarà il giorno in cui decorrerà l'integrazione economica della retta.

Sull'esito della domanda è fornita al richiedente e alla struttura apposita comunicazione entro i successivi 30 giorni. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante e presumere l'accoglimento della domanda.

L'eventuale integrazione comunale è versata direttamente alla struttura ospitante.

Il richiedente in uno spirito di leale collaborazione, è tenuto a fornire ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

Ogni anno entro il mese di marzo dovrà essere presentata l'attestazione isee valida per l'anno in corso, pena la sospensione della compartecipazione economica da parte dell'Ente.

In base a tale nuova documentazione, il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

L'entità della prestazione economica, nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene calcolata in base alla retta alberghiera detratte le risorse economiche - di reddito e di patrimonio mobiliare - del beneficiario e la capacità contributiva dei familiari tenuti alla compartecipazione, come di seguito descritto.

Le risorse economiche del beneficiario comprendono:

- a) le risorse di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (pensioni, rendite, vitalizi, ecc.), ivi compresa l'indennità di accompagnamento, desunti dall'autocertificazione allegata alla domanda di contributo. Verrà applicata una detrazione forfettaria per le piccole spese personali, calcolata su tredici mesi, in misura pari al 20% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 30/2009;
- b) il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili (terreni e/o fabbricati), effettuati nei cinque anni precedenti. Il donatario è tenuto, ai sensi dell'art. 437 del C.C., con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante e, pertanto, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donante (richiedente la prestazione economica) è tenuto a dichiarare nella domanda di prestazione economica di cui al successivo art. 22, tutte le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000
- c) il proprio patrimonio mobiliare secondo le percentuali di possesso, come risultante la DSU presentata, detratta una franchigia pari ad € 5.000,00 che rimane nella disponibilità del beneficiario per far fronte a spese straordinarie ed impreviste. Tale franchigia potrà essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Comunale.

In presenza di patrimonio mobiliare di importo superiore alla franchigia di cui al comma precedente, la prestazione economica integrativa non verrà erogata.

La titolarità, in capo al beneficiario, di patrimonio immobiliare (usufrutto incluso), con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico, determinerà l'esclusione dalla prestazione economica.

In caso di presenza di patrimonio immobiliare, a fronte di modeste risorse economiche mensili, in alternativa all'esclusione dalla prestazione è prevista l'ipotesi di "contributo di anticipazione garantito da ipoteca volontaria sull'immobile", di cui all'art. 2810 e ss. del C.C., a favore del Comune, qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta. Il valore dell'ipoteca deve essere calcolato in base all'entità della prestazione economica pro die, di cui al presente Regolamento, rapportata all'attesa di vita del beneficiario e al valore del bene immobile nella disponibilità del medesimo. Il Comune recupererà la somma anticipata al momento della vendita e/o passaggio di proprietà dell'immobile oggetto dell'ipoteca. La richiesta di contributo a titolo di anticipazione deve essere corredata da perizia estimativa dell'immobile che sarà oggetto di ipoteca. Gli oneri derivanti

dall'iscrizione, dalla rinnovazione e dalla cancellazione dell'ipoteca sono a carico del beneficiario/richiedente.

In caso di presenza di patrimonio immobiliare, a fronte di modeste risorse economiche mensili, in alternativa all'esclusione dalla prestazione è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo dei beni, fermo restando che il ricavato sarà opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

Nel caso in cui il beneficiario, facendo riferimento alle proprie risorse di reddito ed al proprio patrimonio mobiliare, non sia oggettivamente in grado di provvedere al pagamento integrale della retta di ospitalità, ma abbia parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge e figli), questi sono invitati a compartecipare, su base volontaria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 in ragione della loro situazione economica desunta dall'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali dell'utente e relativa DSU. In tal caso, i FIGLI concorrono al pagamento della retta nei limiti del valore della propria componente aggiuntiva calcolata nell'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali del beneficiario (allegato 2 del DPCM 159/2013). Il CONIUGE partecipa in solido con i figli al pagamento della retta per il valore della propria componente aggiuntiva, calcolata d'ufficio con le stesse modalità previste per i figli dall'allegato 2 del DPCM 159/2013, applicando il parametro della scala equivalenza corrispondente al nucleo familiare del beneficiario con esclusione del medesimo dal computo del numero dei componenti del nucleo. Analogamente i fratelli e le sorelle sono invitati a compartecipare, su base volontaria, all'integrazione della retta, in base alla propria disponibilità e capacità reddituale. L'Ente provvederà a stipulare un accordo con tali parenti i quali si impegneranno alla corresponsione di una somma su base mensile, sollevando l'Ente da ogni responsabilità e rilasciando apposita liberatoria.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. sono quindi, preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente per l'integrazione della retta di ospitalità.

L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la capacità di compartecipazione del beneficiario e dei familiari viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera.

L'importo della prestazione economica da corrispondere è stabilita in misura pari alla differenza tra la retta alberghiera e la quota complessivamente sostenibile dall'utente e dai suoi familiari.

Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette.

#### **Art. 32- Servizi residenziali a carattere temporaneo Misura e limite dell'intervento integrativo comunale**

Gli interventi di contribuzione dell'Amministrazione per il pagamento di rette possono essere rivolti anche a soggetti che necessitano di un inserimento in strutture residenziali a carattere temporaneo, in presenza di impegnativa di residenzialità temporanea dell'Azienda Ulss e previa UVMD.

E' prevista una compartecipazione al costo del servizio in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE ordinario, valido anche per prestazioni di natura socio-sanitaria, secondo la seguente articolazione:

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Quota concorso Comune</i>
I^ fascia	fino a € 6.000,00	80%
II^ fascia	6.000,01 - 15.000,00	60%
III^ fascia	15.000,01 in poi	0%

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e delle agevolazioni corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

#### **Art. 33 Rivalsa**

I contributi comunali elargiti ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 di cui al presente regolamento devono essere considerati come anticipazione economica con impegno del beneficiario a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti tramite l'eventuale futura riscossione di importi a qualsiasi titolo percepiti, e fino a concorrenza totale degli stessi. La compartecipazione al pagamento della retta da parte dell'Amministrazione Comunale costituisce un credito a favore del beneficiario, con riserva dell'Amministrazione Comunale di rivalersi su ogni eventuale provento presente e futuro, di cui lo stesso possa essere o divenire titolare e di agire in rivalsa nei confronti di tutti i soggetti eventualmente tenuti ed obbligati, per conseguire il rimborso delle prestazioni economiche erogate ai sensi dei precedenti articoli 30, 31 e 32 di cui al presente regolamento.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

## **PARTE IV**

### **I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

#### **Art.34 - Principi generali**

In ottemperanza alla L. 328/2000, alle Leggi Regionali in materia e al Piano socio-sanitario regionale, l'Amministrazione Comunale, al fine di prevenire o curare situazioni di disagio sociale, eroga direttamente servizi socio-assistenziali a favore di anziani, disabili, adulti.

L'attivazione di qualsiasi servizio tra quelli offerti dall'Amministrazione Comunale avviene su richiesta dell'interessato, il quale presenterà specifica modulistica e documentazione, ed è prevista, per l'effettuazione della prestazione, una compartecipazione ai costi da parte dell'utente in base al reddito del nucleo familiare secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

I servizi organizzati direttamente o erogati tramite il Comune sono:

- Il servizio di segretariato sociale;
- Il servizio Sociale Professionale;
- Il servizio di Assistenza domiciliare;
- Il servizio di Telecontrollo/Telesoccorso.

#### **Art. 35 - Segretariato Sociale**

Il segretariato sociale è un servizio di accoglienza, informazione ascolto e orientamento, previsto dalla L. 328/2000, rivolto a tutti i cittadini, finalizzato a permettere loro di acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, offerti dai vari attori sociali locali per affrontare situazioni di bisogno assistenziale.

Svolge attività di:

- pubblicizzazione dei servizi esistenti, invio ed accompagnamento ai servizi sanitari e sociali esistenti nell'area rodigina e regionale;
- analisi, selezione e filtro della domanda;
- raccolta dati e costruzione banca dati;
- attivazione scambi e confronti con enti ed organismi di cittadini e Associazioni di volontariato.

Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni e orientamento opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente ed i fornitori di servizi, al fine di facilitare una utilizzazione piena e responsabile delle risorse del territorio.

Per accedere al servizio il cittadino deve presentarsi allo Sportello Servizi Sociali del Comune ed esprimere la propria richiesta di informazione o di intervento. Il Segretariato Sociale è organicamente e funzionalmente collegato con il Servizio Sociale Professionale.

Il servizio è gratuito.

#### **Art. 36 - Servizio Sociale Professionale**

Il Servizio Sociale Professionale contribuisce al benessere e al superamento di situazioni di bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio. La figura professionale che esercita il Servizio Sociale Professionale è quella dell'Assistente Sociale.

L'Assistente Sociale mette al centro della propria attività professionale la persona, la sua storia, il suo benessere e la sua condizione sociale, opera per promuovere l'autonomia, la capacità di scegliere e di assumere responsabilità individuali e familiari e per sostenere l'uso delle risorse proprie e di quelle messe a disposizione dai vari servizi presenti sul territorio.

Principi fondanti del Servizio Sociale Professionale sono: la personalizzazione degli interventi, la non discriminazione, la promozione dell'autodeterminazione, l'astensione dal giudizio, l'informazione e la partecipazione attiva al processo professionale da parte degli utenti, la riservatezza ed il segreto professionale.

Gli interventi svolti riguardano attività con valenza generale e settoriale (minori, nuclei familiari, anziani, disabili, adulti in difficoltà, persone a rischio di emarginazione) e sono finalizzati alla presa in carico del cittadino e all'accompagnamento al migliore utilizzo delle prestazioni offerte dalla rete dei servizi.

Gli interventi di Servizio Sociale Professionale possono coordinarsi ed integrarsi con prestazioni e professionalità educative, sanitarie, psicologiche, nonché con attività dei settori per le politiche formative e del lavoro.

In alcuni casi l'Assistente Sociale può essere chiamata a collaborare con le Autorità Giudiziarie, in funzione della tutela e della protezione di persone deboli, fragili, minori d'età o dichiarate incapaci a svolgere autonomamente le normali funzioni della vita.

Destinatari del servizio sono i cittadini residenti.

Il servizio è gratuito.

### **Art. 37 - REGOLAMENTO S.A.D.**

Come previsto dall'Allegato "A" al DGR n. 39 del 17/01/06, tutti i Comuni del territorio regionale, adottano il "Regolamento S.A.D.", secondo i principi sotto riportati;

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene garantito e offerto dai Comuni secondo il principio di sussidiarietà e di piena collaborazione tra Comune, singoli cittadini, privato sociale ed istituzioni pubbliche e private (L. 328/2000) al fine di sostenere e favorire l'autonomia delle persone anziane o non autosufficienti e la loro permanenza nell'ambiente familiare.

### **Art. 38- Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare di assistenza e di aiuto personale.

Il servizio si caratterizza come un insieme di interventi concreti di aiuto e di stimolo per uscire dalla "situazione problema" ed atti a favorire e mantenere l'autonomia della persona e/o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, con caratteristiche di flessibilità.

Il servizio domiciliare é parte integrante della rete dei servizi socio-assistenziali erogati dall'Amministrazione Comunale a favore della propria popolazione.

Il servizio è inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato, in base alle specifiche necessità delle persone/nuclei, con gli altri servizi comunali e con i servizi dell'Azienda ULSS, ovvero con i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei servizi sociali territoriali.

Il servizio viene attuato, anche se non esclusivamente, presso il domicilio della persona.

Il servizio è complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare, ne rinforza invece il significato, sostenendo le capacità e le autonomie esistenti anche con altri interventi economici, per realizzare iniziative e progetti auto definiti.

### **Art. 39 Destinatari**

Il servizio è rivolto a tutte le persone anziane o disabili adulti o adulti in situazione di esclusione e marginalità sociale residenti che presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico-sanitario e/o altro.

Il servizio è esteso anche a persone/nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile necessità socio-assistenziale; in tal caso il

costo del servizio (pari al costo orario che sostiene il Comune che lo eroga) è a totale carico dell'interessato (salvo casi eccezionali debitamente comprovati dai servizi sociali del Comune di residenza), per i quali il Comune ospitante si farà direttamente carico della spesa, che verrà successivamente rimborsata in tutto o in parte dal Comune di residenza.

#### **Art. 40 - Finalità e obiettivi**

Il servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico e relazionale, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il servizio ha l'obiettivo di:

- assicurare ai beneficiari, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, interventi che consentano di mantenere la routine di vita quotidiana;
- conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia gravato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione dei soggetti, ampliandone i rapporti interpersonali;
- evitare l'isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia, favorendo l'inserimento nella vita sociale e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
- attivare le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali, ricreative, sollecitando la collettività sui temi della solidarietà;
- ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l'aggravarsi di situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse;
- evitare l'inappropriato inserimento in strutture protette;
- promuovere e favorire l'attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari.

#### **Art. 41 - Diritti delle persone**

La persona è informata, corresponsabilizzata sul progetto d'intervento che la riguarda e, ove possibile, inserita nella verifica dell'attuazione del progetto stesso; ad essa viene garantita l'opportunità di comunicare con il referente comunale del progetto anche in modo informale.

Nel progetto di intervento devono essere definiti i tempi di erogazione delle prestazioni, i soggetti erogatori e la tipologia/progetto delle prestazioni stesse.

Il progetto può essere revisionato laddove ne emerga la necessità.

La persona viene informata del trattamento dei dati sensibili, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 42 - Doveri dei beneficiari**

Il destinatario del progetto e/o i familiari mantengono un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori addetti al servizio e della loro professionalità.

Segnalano eventuali inadempienze ed irregolarità nella realizzazione del progetto d'intervento. Attestano il servizio ricevuto sottoscrivendo la specifica documentazione di riscontro.

Compartecipano con il pagamento della quota oraria o del costo dei servizi ricevuti.

### **Art. 43 Compartecipazione al costo del servizio**

Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, salvo nei casi in cui è prevista l'esenzione dalla contribuzione, devono corrispondere una quota oraria a totale o parziale copertura del costo del servizio.

La quota di partecipazione al costo del servizio, posta a carico dell'utente, è determinata in base al valore ISEE ordinario.

In fase di presentazione della domanda, il richiedente verrà informato in merito alla procedura per la determinazione della quota di partecipazione e per il pagamento della stessa.

La quota viene calcolata secondo i seguenti criteri e misure:

<b>VALORE DICHIARAZIONE ISEE</b>	<b>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE UTENTE</b>
DA € 0,00 A € 14.000,00	30% costo orario
DA € 14.000,01 A € 18.000,00	50% costo orario
DA € 18000,01	100% costo orario

I predetti valori ISEE e le soglie minime e massime sono stabilite annualmente con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

Nel caso non venga presentata la certificazione ISEE verrà applicata la tariffa massima.

Interventi inferiori all'ora verranno comunque conteggiati come un'ora.

La riscossione delle tariffe è effettuata mensilmente a cura del servizio sociale amministrativo che invia apposita richiesta di pagamento per le prestazioni effettivamente erogate.

Il pagamento è mensile posticipato.

Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

### **Art. 44 - Attivazione del servizio**

Il servizio viene attivato attraverso la presentazione di apposita domanda al Servizio Sociale del Comune di appartenenza da parte dell'interessato o di un familiare, su modulo predisposto.

Hanno facoltà di segnalare Medici di Medicina generale, servizi dell'Azienda ULSS e di altri Enti, altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona.

L'accesso al servizio può avvenire anche attraverso l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) che predispose il progetto d'intervento per l'attuazione del servizio qualora lo si ritenesse opportuno per la complessità del caso.

L'erogazione del servizio presuppone comunque il consenso della persona interessata o di chi se ne cura.

## **Art. 45 Procedimento per l'accesso**

La richiesta di servizio, prodotta sull'apposito modulo può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini di evidenziare la situazione fisica, psichica, relazionale.

Segue visita domiciliare e relazione sociale a cura dell'Assistente Sociale, la quale, valutata la pertinenza della domanda, propone un progetto individualizzato di intervento, accerta che le necessità del richiedente possano essere soddisfatte in rapporto alle risorse disponibili, all'organizzazione oraria e agli altri interventi programmati e in corso di programmazione per l'accesso al servizio da parte di altri utenti.

## **Art. 46 Progetto di intervento**

Il progetto d'intervento contiene: gli obiettivi da raggiungere; i soggetti coinvolti, la tipologia, la quantità e la qualità delle prestazioni da erogare; la durata complessiva oltre la quale il progetto si conclude o viene riformulato; i tempi e le modalità di verifica.

Il progetto è uno strumento flessibile e, previa verifica dell'Assistente Sociale Responsabile del progetto, può essere modificato e/o integrato dalla stessa prima della sua naturale scadenza; tutte le fasi attuative del progetto sono documentate e conservate in fascicoli riservati ed accessibili al cittadino beneficiario che lo richieda nonché al personale dell'ufficio interessato.

## **Art. 47 Tipologia degli interventi e prestazioni**

La tipologia degli interventi è così esemplificata:

### Cura della persona

- alzare e mettere a letto con sistemi e tecniche di movimento corretti;
- igiene personale (pulizia del corpo, capelli, bagno completo, taglio delle unghie delle mani e dei piedi, ecc.);
- interventi finalizzati alla prevenzione e al contenimento di piaghe da decubito e misurazione della temperatura;
- vestire e svestire;
- aiutare nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
- favorire e sostenere una deambulazione corretta;
- controllare l'alimentazione;
- aiutare nella preparazione e/o assunzione dei pasti;
- distribuzione di pasti a domicilio;
- controllare l'assunzione dei farmaci;
- lavare (generalmente in lavatrice) e/o stirare la biancheria personale, da letto, da bagno, da cucina.

### Cura dell'abitazione

- pulizia ordinaria dell'alloggio (i locali abitualmente usati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari: in genere cucina, camera e bagno);
- arieggiare gli ambienti, rifare il letto, riordinare biancheria e indumenti, verificare l'ordine della biancheria e del vestiario negli armadi;
- pulire e spolverare, raccogliere rifiuti da eliminare, pulizia dei pavimenti, dei mobili, ecc;
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici;

- pulizia profonda dei pavimenti dei locali;
- pulizia generale di infissi e vetri laddove si renda necessario;
- sanificazione dei materassi;
- pulizia generale del mobilio.

### **Segretariato sociale e lavoro di rete**

- informare sulle modalità di disbrigo e svolgimento di pratiche amministrative ed assistenziali;
- accompagnare l'utente presso uffici, servizi, negozi, ecc. nell'ambito del territorio comunale o in zone limitrofe (comunque più vicine possibile all'abitazione);
- mantenere un rapporto di attiva collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari del territorio (medico di medicina generale, pediatri, infermieri del distretto);
- segnalare ai servizi socio-sanitari competenti eventuali problematiche emergenti nella situazione della persona;
- stimolare, mantenere e potenziare la vita di relazione della persona;
- informare su eventuali attività ricreative o altre iniziative realizzate sul territorio;
- favorire il mantenimento di contatti con gruppi di volontariato e/o altre agenzie attive nel territorio di riferimento;
- favorire il mantenimento e/o miglioramento dei rapporti con i familiari e il vicinato della persona.

### **Art. 48 - Incontri di coordinamento del servizio domiciliare**

Il personale del coordinamento del servizio domiciliare, che fa riferimento all'Ente Locale, ha la seguente qualifica professionale: Responsabile dell'Area Demografica, Servizi Sociali e Servizi Culturali, cui afferisce l'Ufficio Servizi Sociali, Assistente Sociale comunale, gli O.S.S. e in caso di particolari necessità il Referente della cooperativa affidataria per il SAD.

Gli operatori del coordinamento:

- contribuiscono alla gestione del servizio ed alle attività di programmazione;
- contribuiscono all'individuazione dei bisogni delle persone nel contesto sociale e comunitario di appartenenza e alla definizione dei piani d'intervento individualizzati;
- partecipano alla programmazione delle attività del servizio;
- partecipano alla verifica del lavoro svolto e ridefiniscono l'offerta del servizio rispetto ai "bisogni";
- utilizzano gli strumenti per documentare il servizio svolto e per fornire dati al sistema informativo;
- partecipano a riunioni con altri operatori, fornendo il proprio contributo professionale.

La modalità di realizzazione dei punti sopra indicati si concretizza attraverso periodici incontri di coordinamento. Agli incontri di coordinamento possono essere invitati altri operatori interni del servizio od esterni che possono contribuire alla definizione del progetto individualizzato per la persona, alla sua verifica e all'eventuale riprogrammazione.

### **Art. 49 - Compiti dell'Assistente Sociale**

L'Assistente Sociale ha il compito di: rendere operativo il progetto d'intervento; promuovere il monitoraggio e la verifica dell'efficacia del progetto di intervento, formulando un'ipotesi di sviluppo della situazione e, qualora fosse necessario, proponendo modifiche e/o integrazioni al progetto di intervento; controllare la regolarità delle prestazioni, confermando formalmente l'avvenuta esecuzione delle stesse; mantenere i necessari rapporti con altri servizi/operatori coinvolti nel progetto di intervento, in particolare utilizzando lo strumento dell'Unità di Valutazione

Multidisciplinare; mantenere i rapporti con la rete parentale e del privato sociale; qualora il servizio sia totalmente o parzialmente affidato a terzi, l'Amministrazione Comunale può prevedere che la Ditta affidataria del servizio individui al suo interno un referente con compiti di coordinamento degli Assistenti Domiciliari per gli aspetti gestionali e organizzativi.

#### **Art. 50 - Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo**

Finalità del Telesoccorso e quella di sostenere la domiciliarità attraverso l'attivazione di un servizio rivolto a soggetti a rischio socio-sanitario che permetta loro di ricevere assistenza in situazioni gravi e di emergenza 24 ore su 24.

I Beneficiari del servizio sono: Persone a rischio sociale e/o sanitario, con particolare riferimento agli anziani, Persone di età inferiore agli anni 60 per le quali il servizio competente riconosca la presenza di una situazione di rischio.

Modalità di attivazione: La richiesta di attivazione del servizio di TSO-TCO va presentata dall'interessato ai Servizi Sociali del Comune di Costa di Rovigo, i quali provvedono a verificare i requisiti di necessità del richiedente.

Compartecipazione alla spesa da parte degli utenti: Per disposizioni regionali, il servizio è gratuito ed erogato tramite l'Azienda Ulss 5 Polesana.

### **PARTE V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 51 - Disposizioni transitorie**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 52 - Norme integrative**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 53 - Esclusioni**

Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- b) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.

Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

#### **Art. 54 - Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Il rispetto dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dall'utenza, oltre che quelli ottenuti presso la banca dati INPS e l'Agenzia e delle Entrate, sono raccolti dai competenti uffici al fine di determinare l'ammissione alla prestazione richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventuale anche ai fini di statistica in forma anonima. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione a pena di esclusione dalla prestazione richiesta e conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.

I contributi erogati sono soggetti alle normative vigenti previste in materia di trasparenza e pubblicità.

#### **Art. 55 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

Il presente regolamento si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso e per i soggetti già beneficiari di prestazione economica a carico del Comune, in sede di revisione annuale nell'anno successivo all'entrata in vigore, nonché alle domande presentate ed il cui procedimento non sia stato ancora definito alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.